

**Parere in merito alla Mozione di sfiducia al Sindaco – quorum per la votazione della mozione in seduta di prosecuzione e termini entro i quali porre in discussione la fiducia stessa.**

Relativamente al primo quesito, il combinato disposto del comma 6 e del comma 7 dell'art. 36 del Regolamento del consiglio comunale stabilisce che, nelle sedute di prosecuzione, sia per la validità delle deliberazioni, sia per lo svolgimento della seduta, è necessaria e sufficiente la presenza dei 2/5 dei consiglieri in carica, “tranne che la legge o lo statuto richiedano una maggioranza speciale”. Orbene, sul punto si rileva che ancorchè tenuto conto che l'art. 10 commi 1 e 2 della legge regionale 15.09.1997 n. 35 prescrive una maggioranza speciale per l'istituto della mozione di sfiducia, con espresso riferimento alla fase dell'approvazione della stessa, che per codesto Ente è pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati, dalla lettura del combinato disposto del comma 6 e del comma 7 dell'art. 36 di che trattasi, stante che fanno entrambi riferimento, sia per la validità delle deliberazioni sia per il prosieguo dei lavori consiliari, oltre che ai 2/5 dei consiglieri in carica, ad eventuali maggioranze speciali richieste dalla legge, si ritiene possa evincersi che nel caso della mozione di sfiducia, debba farsi riferimento, per entrambi gli aspetti, alla maggioranza normativamente prescritta di 2/3 dei consiglieri assegnati. Relativamente al secondo quesito in merito ai termini entro i quali porre in discussione la mozione di sfiducia, il comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 35/1997, dispone che la stessa è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, non prevedendo esplicitamente la norma medesima, che il termine ultimo dei 30 giorni comporti anche la conclusione della discussione e dei lavori d'aula a questa dedicati, con votazione della mozione stessa.

Riferimenti normativi

Art. 10 co. 1 e 2 l.r. n. 35/1997